

Disposizioni in materia di indulto

C.525-bis Buemi, C. 662-bis Boato, C. 663-bis Boato, C. 1122-bis Giordano, C. 1266-bis Capotosti, C. 665-bis Forlani; C. 1323-bis Crapolicchio, C. 372 Jannone e C. 1333-bis Balducci

Testo base della Commissione Giustizia come risultante dagli emendamenti approvati 18 luglio 2006

Articolo 1

1. È concesso indulto per tutti i reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006 nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive. Non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.

2. È concesso indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne per le quali è applicato, anche solo in parte, indulto.

3. L'indulto non si applica:
 - a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:
 - 1) 270, primo comma (associazioni sovversive);
 - 2) 270-bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico);
 - 3) 210-quater (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale);
 - 4) 210-quinquies (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale);
 - 5) 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione);
 - 6) 280-bis (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi);
 - 7) 285 (devastazione, saccheggio e strage);
 - 8) 289-bis (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);
 - 9) 306 (banda armata);
 - 10) 416, sesto comma, (associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602);
 - 11) 416-bis (associazione di tipo mafioso);
 - 12) 422 (strage);
 - 13) 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù);
 - 14) 600-bis (prostituzione minorile);
 - 15) 600-ter (pornografia minorile);
 - 16) 600-quater (detenzione di materiale pornografico) aggravato ai sensi del secondo comma;
 - 17) 600-quater.1 (pornografia virtuale), nella sola ipotesi aggravata ai sensi del secondo comma dell'articolo 600-quater qualora il materiale pornografico sia stato esclusivamente procurato o detenuto;
 - 18) 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);
 - 19) 601 (tratta di persone);

- 20) 602 (acquisto ed alienazione di schiavi);
 - 21) 609-bis (violenza sessuale);
 - 22) 609-quater (atti sessuali con minorenni);
 - 23) 609-quinquies (corruzione di minorenni);
 - 24) 609-octies (violenza sessuale di gruppo);
 - 25) 630, commi primo, secondo e terzo, (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione);
 - 26) 648-bis (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- b. per il delitto riguardante la produzione e il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309;
 - c. per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 1 del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15;
 - d. per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203;
 - e. per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 3 del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993, n. 305.
4. Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.
 5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 20 luglio 2006